

**ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO
ECONOMICO 2008-2009**

PREMESSA

Il contesto nel quale si colloca la presente tornata contrattuale è caratterizzato da una profonda spinta innovatrice, delineata negli ultimi provvedimenti normativi, tendente ad incentivare l'utilizzo responsabile delle risorse, rendendo immediatamente percepibili i risultati dell'azione amministrativa ed attivando in tal modo un processo di concreto avvicinamento del soggetto erogatore al soggetto/cittadino beneficiario.

Tale spinta innovatrice mira ad un complessivo recupero di efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, in un'ottica di incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati.

A fare da sfondo alla rinnovata attenzione ai temi della produttività e della trasparenza dell'azione amministrativa è il riarticolato assetto istituzionale, derivante dalla revisione del Titolo V della Cost., caratterizzato dall'equiordinazione dei diversi livelli di governo.

Prendendo atto della necessità di una profonda riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, risulta necessario, dunque, individuare interventi capaci di incentivare la produttività e rendere misurabili e verificabili gli incrementi di qualità e quantità dei servizi e delle funzioni pubbliche.

Il presente atto di indirizzo si riferisce ad un rinnovo contrattuale di parte economica che troverà applicazione per il solo 2009, il Comitato di Settore, pertanto, intende definire principalmente le direttive circa la finalizzazione delle relative risorse; essendo in corso di approvazione atti di legge che predispongono un intervento di modifica radicale del modello contrattuale del settore del pubblico impiego, che troverà attuazione già dalla tornata contrattuale successiva a quella attuale, si ritiene comunque opportuno rinviare la revisione della struttura salariale, già proposta nel precedente atto di indirizzo, al prossimo contratto nazionale giuridico-economico.

Nel presente atto di indirizzo, tuttavia, il Comitato intende riproporre anche le indicazioni in relazione a taluni istituti giuridici già esplicitate nell'atto di indirizzo per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e che non hanno trovato attuazione nella precedente tornata contrattuale, con talune modifiche ed integrazioni conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 135.

Nell'ambito della presente direttiva il Comitato di settore prende atto dei contenuti e degli obiettivi riportati nel documento contenente le indicazioni ai fini dell'emanazione da parte dei comitati di settori degli atti di indirizzo all'Aran relativi ai rinnovi contrattuali per il secondo biennio economico 2008-2009, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e consegnato all'Organismo di coordinamento dei comitati di settore in data 27/10/2008, nonché nel protocollo d'intesa fra Governo e Organizzazioni sindacali sottoscritto il 30/10/2008.

Quadro economico finanziario

Le risorse per il rinnovo contrattuale, poste a carico dei bilanci degli enti del comparto ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sono quantificate in riferimento agli oneri per la contrattazione collettiva nazionale del personale delle amministrazioni statali stabiliti dalla legge finanziaria 2008 e dal disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 in modo da garantire, come per i dipendenti delle amministrazioni statali medesime, incrementi retributivi nella misura complessiva a regime del 3,2% calcolato sul monte salari 2007.

In particolare, potranno essere riconosciuti i seguenti incrementi retributivi complessivi:

- 0,4 % per l'anno 2008, corrispondente alle risorse stanziate per l'indennità di vacanza contrattuale dalla legge finanziaria per l'anno 2008;
- 3,2 % a decorrere dall'anno 2009, corrispondente alla somma dei tassi di inflazione programmata del biennio. Tale incremento assorbe quello previsto per l'indennità di vacanza contrattuale 2008-2009.

Per quanto riguarda la destinazione dei benefici economici, è auspicabile che una quota delle risorse disponibili venga destinata alle parti accessorie della retribuzione.

Al fine della migliore destinazione fra le diverse voci retributive degli incrementi economici l'Aran procederà all'articolazione e rappresentazione degli incrementi stessi tramite valori percentuali.

La stima delle risorse per il presente rinnovo contrattuale è riportata nel prospetto che si allega.

Struttura della retribuzione

Il CCNL dovrà provvedere a ridefinire la struttura della retribuzione, senza produrre effetti sul fronte previdenziale, tenuto conto della normativa attualmente vigente in materia pensionistica.

Progressione economica orizzontale

Le procedure per la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza dovranno essere indette, con una cadenza triennale, sulla base di criteri rigorosamente selettivi che tengano conto del merito, desumibile dalla valutazione delle prestazioni rese, e dell'esperienza professionale intesa come sviluppo nel tempo delle competenze professionali da parte del dipendente, e limitatamente ad una percentuale non superiore al 20 per cento del personale in servizio al 1° gennaio di ciascun triennio. Non si potrà attribuire al singolo dipendente una nuova progressione economica orizzontale prima del decorso di un congruo numero di anni.

Gli enti definiscono la quota di risorse destinate alle PEO all'1.12.08 presenti nello specifico fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004. Le risorse finanziarie destinate all'attribuzione delle nuove PEO sono esclusivamente quelle lasciate libere nell'apposito fondo ad esse dedicato a seguito delle progressive cessazioni dal servizio del personale dipendente, oltre a quelle eventualmente destinate dal CCNL al finanziamento delle risorse aventi carattere di continuità, continuità e stabilità.

I risparmi annuali derivanti dalla non attribuzione dell'istituto tra una cadenza temporale e l'altra vengono utilizzati per l'erogazione *una tantum* di compensi relativi alla produttività per il personale delle categorie e alla retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa.

Finanziamento ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate

Gli Enti del comparto, fermi restando i vincoli di finanza pubblica ed il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, e ove le effettive disponibilità di bilancio lo consentano, possono incrementare il fondo delle "risorse decentrate", al fine di erogare compensi strettamente correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi.

Il Comitato di Settore ritiene necessario prevedere la possibilità di incrementare le risorse decentrate solo in presenza di determinati requisiti economico - finanziari nonché di virtuosità gestionale da parte degli Enti.

In particolare, costituiranno pre-requisiti indefettibili per l'incremento delle risorse decentrate da parte degli Enti locali i seguenti elementi:

1. il rispetto del Patto di stabilità nel triennio precedente e nell'anno in corso;
2. solo per le Camere di Commercio, il rapporto tra i rispettivi indici economico-finanziari e l'indice generale di sistema di cui alla legge Finanziaria per il 2008;
3. l'attivazione di rigorosi meccanismi di valutazione delle prestazioni del personale e dell'attività dell'amministrazione;

Nel rispetto di tali requisiti, gli Enti potranno incrementare le risorse di cui all'articolo 31 del CCNL del 22.02.04, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l'anno 2009, con le modalità di cui all'art. 8, commi 2 e seguenti del CCNL 11.04.08.

Qualora nel corso delle trattative per il presente rinnovo contrattuale fosse emanato il D.P.C.M. di cui all'art. 76, comma 6, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, costituiranno, invece, pre-requisiti indefettibili per l'incremento delle risorse decentrate il rispetto dei parametri e criteri di virtuosità contenuti nel suddetto provvedimento, contestualmente al possesso delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra riportati; in tal caso gli Enti, in sostituzione di quanto previsto al capoverso precedente, potranno incrementare le risorse di cui all'articolo 31 del CCNL del 22.1.2004, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l'anno 2009, come di seguito specificato:

- incremento fino ad un massimo dell'1% delle risorse di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004;
- incremento fino ad un massimo dell'1,5% delle risorse di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, al fine di incentivare la qualità, la produttività e la capacità innovativa della prestazione lavorativa ed erogare compensi strettamente correlati all'effettivo miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi.

Qualora, nel corso delle trattative per il presente rinnovo contrattuale venissero definiti a livello nazionale per le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 35 DPR 254/2008, gli indicatori di efficienza, efficacia e qualità, il rispetto degli stessi, anche sotto il profilo del loro andamento dinamico, costituirà ulteriore pre-requisito indefettibile, in aggiunta a quelli di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, per l'incremento delle risorse decentrate nelle misure di cui agli alinea precedenti.

In ogni caso il Comitato ritiene opportuno che il CCNL preveda un impegno formale affinché nel corso del successivo rinnovo contrattuale si provveda alla complessiva ridefinizione dei meccanismi di incremento delle risorse decentrate, individuando meccanismi coerenti con le previsioni di cui al citato DPCM e, per le camere di commercio, con gli esiti applicativi del suddetto art. 35 DPR 254/2008.

Sistema di valutazione

Gli Enti del comparto dovranno adottare strumenti adeguati per attuare una gestione orientata al risultato, ovvero basata sulla determinazione di obiettivi puntuali nell'ambito di programmi di intervento appositamente predisposti alla luce delle indicazioni politiche strategiche ricevute.

Il sistema di valutazione permanente delle prestazioni, strumento attraverso il quale procedere all'erogazione dei compensi incentivanti correlati al merito, ai risultati conseguiti nello svolgimento delle attività nonché al comportamento organizzativo, dovrà discendere necessariamente dai sistemi di programmazione delle amministrazioni, in modo che gli obiettivi strategici siano coerenti con gli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture.

Il sistema stesso, costruito sulla base di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale in modo da evitare la distribuzione a pioggia delle risorse destinate all'erogazione del salario accessorio, dovrà, inoltre, prevedere indicatori di produttività e misuratori del rendimento sia individuale che collettivo.

I piani di lavoro delle strutture, predisposti a cascata sulla base dei contenuti dei programmi generali di intervento, dovranno contemplare il raggiungimento di obiettivi aventi quali destinatari sia utenti esterni, ossia cittadini e/o imprese cui sono erogati servizi, o rivolte eventuali attività delle amministrazioni, in relazione alle competenze istituzionali, sia utenti interni, ossia dipendenti che svolgono attività di supporto a quella rivolta all'esterno oppure a vantaggio dei restanti dipendenti delle amministrazioni stesse.

Gli obiettivi di risultato contenuti nei piani di lavoro dovranno, fra l'altro, mirare:

- al miglioramento delle prestazioni collettive, riferite gruppi e/o unità operative, e individuali legate ai servizi alla collettività;
- all'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dei servizi, anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;
- alla semplificazione delle procedure relative alle attività interne, amministrative e di supporto;
- al miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, anche attraverso l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi.

Nell'ambito degli obiettivi di risultato dei piani di lavoro ogni struttura potrà definire anche specifici progetti e/o programmi di miglioramento dell'attività della medesima, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale.

I suddetti progetti e programmi dovranno corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura, in tale ottica possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

Posizioni organizzative ed alta professionalità

Va esplicitamente realizzato il passaggio al nuovo sistema previsto dall'articolo 14 del CCNL di comparto sottoscritto il 9 maggio 2006 prevedendo che le risorse destinate alle posizioni organizzative ed alle alte professionalità vengano finanziate dal Bilancio.

A far data dall'entrata in vigore del CCNL, le nuove posizioni organizzative sono finanziate dal bilancio degli Enti, nel pieno rispetto dei vincoli in materia di spese di personale derivanti dalla legislazione nazionale.

A decorrere dall'entrata in vigore del CCNL e per la durata di un anno, gli Enti non possono incrementare la spesa sostenuta per le posizioni organizzative esistenti a tale data.

A decorrere dall'entrata in vigore del CCNL, le risorse destinate alle posizioni organizzative che si rendono libere a seguito della cessazione degli incarichi in essere, tornano nella disponibilità dei bilanci degli Enti per la parte inerente la retribuzione di posizione, mentre la parte relativa alla retribuzione di risultato rimane nel fondo delle risorse decentrate, nel rispetto e con le limitazioni già definite nella sezione relativa al "Finanziamento e utilizzo del fondo delle risorse decentrate" (cfr. pag. 4).

Le predette disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui si proceda ad una nuova assegnazione delle posizioni organizzative già esistenti.

Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti per gli Enti privi di posizioni dirigenziali.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Al fine di favorire processi di riorganizzazione e di ammodernamento, anche in correlazione con l'esigenza di una evoluzione dei servizi e delle competenze, richiesta dalle recenti riforme federaliste costituzionali e da altre leggi di riforma della pubblica amministrazione, gli Enti possono favorire, nell'ambito delle risorse disponibili, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti delle categorie, disciplinandone, previa concertazione con le rappresentanze sindacali dei relativi criteri generali, le condizioni, i requisiti ed i limiti, e prevedendo l'erogazione di un'indennità supplementare nell'ambito della effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci.

La spesa complessiva per l'erogazione dell'indennità supplementare troverà copertura da parte dell'ente, attraverso compensazione con il risparmio strutturale derivante dalla soppressione stabile di una quota pari almeno al 30% dei posti di organico resisi vacanti a seguito delle cessazioni dal servizio per risoluzione consensuale.

Adeguamento delle disposizioni contrattuali

Appare necessario adeguare le disposizioni contrattuali al sopravvenuto e vigente quadro legislativo in materia di lavoro flessibile.

Occorre poi procedere alla ridefinizione della disciplina delle modalità di fruizione dei permessi lavorativi, secondo le previsioni di cui all'art. 71 della legge n. 133/2008.

Occorre poi chiarire che al personale turista impegnato in giornata festiva infrasettimanale può essere erogata solo l'indennità di turno ai fini del ristoro economico per l'attività disagiata. Non è praticabile la corresponsione di compenso quale il lavoro straordinario per il lavoro svolto in turno.

Occorre chiarire che in caso di trasferta il tempo occorrente per gli spostamenti, computato a tutti gli effetti come orario di lavoro, in nessun caso può generare la corresponsione di compenso per lavoro straordinario, neanche in caso di giornata non lavorativa feriale e festiva.

SEZIONE CONTRATTUALE delle REGIONI e dei relativi Enti ed Aziende strumentali**Premessa**

Le Regioni condividono quanto espresso nell'atto di indirizzo per il CCNL del comparto "Regioni-Autonomie Locali" per il biennio economico 2008-2009 e in considerazione della istituzione nell'ambito del comparto medesimo di una specifica sezione contrattuale per le Regioni (Memorandum sul Lavoro Pubblico del 6 aprile 2007 e art. 9 del CCNQ per la definizione dei Comparti di Contrattazione per il quadriennio 2006-2009 dell'11.6.2007) formulano i seguenti distinti indirizzi.

AUTISTI ORGANI ISTITUZIONALI

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro del personale artistico a disposizione degli organi istituzionali regionali, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

In applicazione del comma 4 della citata norma, la suddetta durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di dodici mesi per ragioni inerenti l'organizzazione e l'espletamento del servizio.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 e con le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata, l'attività degli artisti a disposizione degli organi istituzionali è qualificata come attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la continuità del servizio e pertanto deroga agli artt. 7 ed 8 del decreto legislativo medesimo.

In relazione alla particolare natura della prestazione di lavoro svolta dalla suddetta tipologia di personale, in deroga a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2009 in materia di fruizione del servizio di mensa o di quello sostitutivo del buono pasto, è prevista la possibilità di erogare al medesimo il buono pasto sostitutivo anche in caso di prestazione lavorativa solo pomeridiana con

prosecuzione oltre le ore 20 nonché di attribuire un secondo buono pasto nella stessa giornata lavorativa in caso di prestazione di attività sia al mattino che al pomeriggio ma con prosecuzione sempre oltre le ore 20, fermo restando il rispetto della pausa prevista. In tali casi il costo del buono pasto è determinato dall'ente con riferimento al corrispettivo che il medesimo sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto in caso di istituzione di una apposita mensa di servizio.

POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA

In via sperimentale ed al fine di contribuire alla tutela e prevenzione della salute ed all'assistenza di malattia, le Regioni, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e fermo restando il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, possono prevedere forme di assistenza sanitaria integrativa per i propri dipendenti attraverso la stipulazione di apposite polizze assicurative.

In caso di adesione, il premio individuale per le coperture assicurative previste sarà a carico dell'Ente con il contributo del dipendente definito in sede di concertazione.

**Comparto Regioni ed autonomie locali - Personale dei livelli
Stima delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2008-09**

Unità ⁽¹⁾	Retribuzione		Monte salari		
	media ⁽²⁾	2007 ⁽³⁾	2008	2009 ⁽⁴⁾	2010
C.a. 2007	in € netto o.r.	in € lordo o.r.	0,40%	3,20%	3,20%
539.605	25.270,96	18.681,78	74,73	597,82	597,82

¹ Personale a tempo indeterminato e determinato, collaboratori a t.det. e personale a contratto formazione lavoro, estratti dal Conto annuale 2007.

² Valore di uscita da relazione tecnica del CCNL 2006-07.

³ I valori indicati sono in milioni di Euro al lordo degli oneri riflessi (37%). La stessa indicazione vale per tutta la tavola.

⁴ L'ammontare include l'effetto composizione sul 2008.

12/02/2009 13:58

0668997068

SE CAP DIPARTIM

PAG 02/05

12. FEB. 2009 13:46

00390647614395

NR. 0778

P. 2

16886/09/RS/A



DFP-88871.11-12/02/2009-1.2.2.4.3

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
CABINETTO DEL MINISTRO

3865

Roma, 12 FEB 2009

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Ufficio Relazioni Sindacali

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Ipotesi di atto di indirizzo relativo al comparto Regioni ed Autonomie
locali, relativo al secondo biennio economico 2008-2009.
Riformulazione del 13 gennaio 2009.

Si fa riferimento al nuovo testo dell'ipotesi di atto di indirizzo in oggetto,
trasmessa da codesto Dipartimento per le valutazioni di questa Amministrazione.

Al riguardo, si comunica di condividere il parere espresso dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con l'allegata nota n. 12556 dell'11
c.m.

IL CAPO DI CABINETTO

Vincenzo

16/11
piazza

12/02/2009 13:58 0668997068

SE CAP DIPARTIM

PAG 03/06

12. FEB. 2009 13:47 00390647614395

NR. 0778 P. 3



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
 ISPEZZORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
 E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
 Ufficio XIV - IV

55
 3 16
 FIPA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
10 FEB. 2009	
Proc. n.	1956

Roma, 11 FEB. 2009

Prot. N. 0012556
 Rif. Prot. Entrata N. 0012420
 Allegati: 1
 Risposta a nota del:

All' Ufficio coordinamento legislativo
 Ufficio legislativo Economia
 SEDE

OGGETTO: Ipotesi di atto di indirizzo relativo al comparto Regioni ed
 Autonomie locali, relativo al secondo biennio economico
 2008-2009. Riformulazione del 13/1/2009.

Si fa riferimento alla nota con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha
 trasmesso - anche a codesto Ufficio Legislativo - l'atto in oggetto, indicato, ai fini della
 valutazione della compatibilità degli indirizzi con le linee di politica economica e finanziaria
 nazionale come previsto dall'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo - nel prendere atto di quanto affermato dal Comitato di Senato, circa
 l'aderenza del nuovo testo alle osservazioni formulate dallo scrivente e tenuto conto che è stata
 correttamente riformulata la tabella degli oneri secondo le indicazioni dello scrivente, nella
 versione allegata alla presente nota, acquisita per le vie brevi - si ritiene di dover ribadire alcune
 delle osservazioni già svolte sui seguenti punti che continuano a presentare profili di onerosità:

12/02/2009 13:58

0668997060

SE CAP DIPARTIM

PAG 04/06

12. FEB. 2009 13:47

00990647614395

NR. 0778

P. 4

Finanziamento ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate: il punto appare assentibile nella parte in cui prevede un riferimento all'attuale quadro normativo e contrattuale. Non appare viceversa assentibile - in termini di compatibilità economico-finanziaria - l'ipotesi di aumento delle risorse decentrate prefigurato, per gli enti locali, nell'ipotesi in cui, nel corso delle trattative per il rinnovo contrattuale, venga adottato il dpcm di cui all'art. 76, comma 6, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.

Non si ritiene che il rimando ad un provvedimento futuro, di cui non si conoscono i contenuti concreti, possa giustificare un aumento nei termini proposti, dell'1% per quanto riguarda le risorse stabili (art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004) e dell'1,5% con riguardo alle risorse variabili (art. 31, comma 3 del CCNL del 22.1.2004) peraltro in modo cumulativo. A ciò si aggiunga che le modalità di aumento prefigurate - che non si riferiscono a una determinata percentuale del monte salari, ma alle quote delle risorse attualmente erogate, senza un richiamo alla corretta e rigorosa definizione delle stesse - potrebbero verosimilmente comportare un aumento complessivo degli oneri della contrattazione integrativa non quantificabile in via preventiva.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alla disciplina ipotizzata per le Camere di Commercio, nell'ipotesi di futura adozione degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità.

Si evidenzia l'esigenza che la tematica delle risorse destinate alla contrattazione integrativa sia affrontata con particolare attenzione, anche alla luce delle recenti considerazioni della Corte dei Conti, la quale - delibera n. 43 del 15 dicembre 2008, delle Sezioni riunite in sede di controllo - ha sottolineato il ruolo decisivo della contrattazione integrativa

nel "sistematico superamento delle iniziali previsioni di crescita delle dinamiche salariali";

- **Posizioni organizzative e alte professionalità:** si ribadisce la non compatibilità economico-finanziaria della previsione secondo cui le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità siano poste a carico del bilancio fuori quindi dai vincoli costituiti dai fondi su cui attualmente gravano i relativi oneri.
- **Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:** si ribadisce che la materia, per i suoi aspetti ordinamentali, non è di pertinenza del presente atto di indirizzo relativo al II biennio contrattuale di natura solamente economica, e che non può essere assente in termini di compatibilità economico-finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di atto di indirizzo in esame, ad eccezione dei punti per i quali sono state evidenziati profili di incompatibilità economica e finanziaria.

Il Ragioniere Generale dello Stato

**Comparto Regioni ed autonomie locali - Personale dei livelli
Stima delle risorse per il rinnovo contrattuale del biennio 2008-09**

Unità	Retribuzione		Monte salari	
	media (1)	(2)	2007 (3)	2008 (4)
C.a. 2007	in Euro (5)	in Euro (5)	in Euro (5)	in Euro (5)
539.635	25.270,96	93,22	18.681,78	597,82

1. Fornisce il tempo indichiamo e determinano, collettivamente a t.d.d. e per ruolo a contratto formazioni lavoro, estenti dal C.d.c.o. annuncio 2007.
 2. Valore di media di retribuzione tecnica del CCRL 2006-07.
 3. I valori indicati sono in milioni di Euro al lordo degli oneri fiscali (37,9%). La stessa indicazione vede per tutta la tavola.
 4. L'ammontare include l'effetto esproprietario nel 2007.

10102009

Risorse attribuite